

DECRETO LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Publicato in G.U. n. 33 del 9/2/2012 supp.ordinario n. 27

ENTRATA IN VIGORE : 10/2/2012

ARGOMENTO e ARTICOLI DI LEGGE	RIASSUNTO	ENTRATA IN VIGORE
DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELL'AREA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E PREVIDENZA		
Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi Art 1	Viene affermata la responsabilità disciplinare e contabile del dirigente o funzionario che non rispetta i termini di conclusione del procedimento . Sarà individuato negli enti un dirigente incaricato di sostituirsi a chi è inadempiente per la conclusione del procedimento ; egli concluderà il procedimento nella metà del tempo originario . Lo stesso entro il 30 gennaio di ogni anno farà l'elenco dei procedimenti non conclusi nei termini . A richiesta degli interessati sul provvedimento finale potrà essere scritto il termine di conclusione previsto dalla legge e quello effettivo impiegato dall'ente .	<u>10/2/2012</u>
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA Art. 2	È stata effettuata una lieve modifica all'articolo 19 della Legge n° 241/90 in quanto il legislatore ha precisato che la segnalazione è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati solo <i>ove espressamente previsto dalla normativa vigente</i> ; resta confermata la previsione che la SCIA potrà essere corredata in ogni caso dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese .	<u>10/2/2012</u>
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione VIR Art. 3	Sono previste misure di monitoraggio degli adempimenti burocratici nell'ambito delle amministrazioni statali ; a questo fine entro il 31 gennaio di ogni anno, le suddette trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, che sono stati introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente. Dopo la verifica fatta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica ha il compito di predisporre, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, una relazione complessiva che riepiloga tutti gli oneri amministrativi introdotti e eliminati, evidenziando il risultato riferito a ciascuna amministrazione . Saranno adottati successivi decreti entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione, al fine di eliminare dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché adempimenti amministrativi e procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici .	<u>10/2/2012</u>

<p>Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni</p> <p>Art.6</p>	<p>Viene sancito che le comunicazioni tra comuni e questure previste dal R.D n° 635/1940 regolamento di esecuzione del TULPS e dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).</p> <p>Le modalità e i termini per l'attuazione della suddetta procedura dovranno essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>
<p>Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici</p> <p>Art.9</p>	<p>Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà i modelli di cui agli allegati I e II del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 nonché la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata saranno conservate presso la sede dell'interessato ed esibite dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, per lo svolgimento dei controlli.</p> <p>Permane l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune oppure al fine di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>
<p>Semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità.</p> <p>Art. 11</p>	<p>"Semplificato l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono dispensati dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale coloro che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; - sono dispensati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data del 10/02/2012." <p>Si precisa che il Regolamento CE 1071 è stato recepito dall'ordinamento italiano con decreto del 25.11.2011, ma che le disposizioni in esso contenute non sono ad oggi applicabili mancando specifiche indicazioni applicative da parte del Ministero dei Trasporti.</p> 	<p><u>10/2/2012</u></p>

<p>Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche</p> <p>Art. 12</p>	<p>Potranno essere attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio . I soggetti che potranno promuovere le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese e le associazioni di categoria interessate , dopo che i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo Sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni , avranno formulato una proposta .</p> <p>Il Governo entro il 31 dicembre 2012 provvederà ad adottare uno o più regolamenti per individuare le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla SCIA da presentare CON asseverazioni , le attività sottoposte a SCIA SENZA asseverazioni (quindi con semplice comunicazione) , le attività del tutto libere .</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>
--	---	-------------------------

<p>Modifiche al T.U.L.P.S.</p> <p>Art. 13</p>	<p>Sono stati modificati alcuni articoli del TULPS (R.D n° 773/1931) queste le principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di TRE anni • La licenza per porto d'armi ha validità annuale • Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di due anni dalla data del rilascio • Nel caso di chiusura dell'esercizio (pubblico esercizio) per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata • Le agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari si aprono con comunicazione (SCIA) • La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore • La comunicazione di agenzia d'affari vale esclusivamente per i locali in essa indicati • Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. • L'iscrizione nel registro della questura per il noleggio di nastri, dischi e videocassette è permanente • Eliminato l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, per chi chiede licenza di polizia . • il decreto consente la vendita o il consumo di alcolici nei circoli senza licenza specifica ma con il solo titolo abilitativi all'apertura del circolo . • Eliminate tra le agenzie d'affari quelle per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi • ELIMINATO l'onere dell'invio del regolamento del gioco nelle manifestazioni sportive. • Rimane per il pubblico trattenimento e spettacolo la licenza dell'articolo 68 o 69 TULPS previa verifica dell'agibilità articolo 80 TULPS. • NON hanno necessità di licenza dell'art. 68 TULPS le sole manifestazioni SPORTIVE di ogni specie. • Abrogata la necessità di specifica autorizzazione per i trattenimenti secondari che si svolgono nei pubblici esercizi . • Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge , possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. • Il Sindaco ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza • La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito. • La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni. Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco. 	<p><u>10/2/2012</u></p>
--	---	--------------------------------

<p>Semplificazione dei controlli sulle imprese</p> <p>Art. 14</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.</p> <p>Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese in base ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proporzionalità dei controlli • assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni • recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa • collaborazione amichevole con i soggetti controllati • informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative 	<p><u>10/2/2012</u></p>
<p>Art.16 comma 5</p>	<p>Sono apportate modifiche all'art. 38, comma 3, del DL 78/2010 in materia di ISE ai fini della semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra le amministrazioni. E' prevista la convergenza di tutte le informazioni possedute all'INPS.</p> <p>Viene fatto riferimento, oltre che alle discordanze rilevate tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello riportato nella DSU, anche ad altre componenti dell'ISEE (quali il patrimonio) note all'anagrafe tributaria.</p> <p>L'INPS trasmettere agli enti erogatori la prestazione gli esiti delle verifiche e il nuovo valore ISEE calcolato secondo i parametri accertati. Gli enti verificano se in base a tale nuovo valore il beneficiario non aveva diritto a fruire in misura intera o in parte della prestazione .</p> <p>Nel caso l'accertamento non riguardi la discordanza del reddito, per la quale è prevista l'immediata applicazione della sanzione, ma altre componenti dell'ISEE, l'ente erogatore invita l'interessato a motivare tale differenza ai sensi della normativa vigente. Se il soggetto non provvede o se non vengono accolte le sue motivazioni è applicata una sanzione proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti previsti dal primo periodo del comma 3. (da 500 a 5.000 euro).</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>
<p>Art.16 comma 8</p>	<p>L'INPS procede annualmente alle verifiche delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche (mod. RED) e, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. L'art.16 comma 8, del decreto in commento, inserisce il nuovo comma 2-bis all'art. 13 della L. 412/1991 che prevede l'emanazione di un Decreto interministeriale per identificare le fattispecie e i termini entro i quali il termine del recupero è prorogato, in ogni caso, non oltre il 2° anno successivo a quello della verifica.</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>
<p>Misure di semplificazione per le imprese agricole</p> <p>Art. 25</p>	<p>E' previsto che i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico, faranno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda instaura con esse .</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>

Esercizio dell'attività di vendita diretta Art. 27	L'imprenditore agricolo potrà iniziare la vendita diretta dei propri prodotti in forma itinerante mediante comunicazione ad effetto immediato al comune ove ha sede l'azienda agricola.	<u>10/2/2012</u>
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici Art. 34	Viene ribadito che per l'esercizio dell'attività di installazione, manutenzione e ampliamento di impianti in edifici civili e industriali è necessaria l'abilitazione di cui all'art. 3 del DM 37/08.	<u>10/2/2012</u>
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese Art. 37	Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10/02/2012 non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, devono provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.	30/06/2012
Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione Art. 39	Attività di autoriparazione: soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione (abrogata la lettera c), comma 1, art. 7 della L. 122/1992).	10/02/2012
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva Art. 40	All'attività di panificazione (intesa come produzione) si applicavano le disposizioni del Dlgs 114/98 (commercio) e nello specifico erano equiparati agli esercizi di vendita al dettaglio e pertanto dovevano osservare la chiusura domenicale e festiva. Il dl semplificazioni ha soppresso tale riferimento e pertanto le imprese panificazioni non hanno più alcun vincolo di chiusura.	<u>10/2/2012</u>
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande Art. 41	Per avviare un'attività di somministrazione temporanea (sagre, fiere, manifestazioni religiose etc) sarà sufficiente la presentazione della SCIA e non dovranno più essere posseduti e dimostrati nè i requisiti morali nè quelli professionali.	<u>10/2/2012</u>
Agenda digitale italiana Art. 47	Agenda digitale italiana In linea con le indicazioni della Digital Agenda 2020 dell'UE, l'Agenda digitale italiana persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. Le azioni saranno dirette a favorire lo sviluppo di servizi digitali innovativi, a potenziare la connettività a banda larga, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. A tal fine verrà creata una "cabina di regia" per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana che avrà la funzione di coordinare gli interventi pubblici da parte di regioni, province autonome ed enti locali.	10/02/2012

<p>Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO</p> <p>Art. 56</p>	<p>E' stato modificato il codice del turismo (dlgs 79/2011). È stata introdotta una nuova forma di "turismo accessibile" per persone anziane, con disabilità e per i giovani. Gli immobili confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, se hanno le caratteristiche, possono essere dati in concessione a cooperative di giovani per scopi turistici. Le modalità di concessione verranno indicate in un apposito decreto di prossima pubblicazione.</p>	<p><u>10/2/2012</u></p>
<p>Abrogazioni (vedi tabella A)</p> <p>Art. 62</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si provvede ad abrogare il <u>comma 1 ter dell'art. 21 quinquies della legge n° 241 in tema di risarcimento</u> , in quanto la modifica degli articoli 8 e 9 lo hanno di fatto superato. • Si provvede ad <u>abrogare l'art. 123 del TULPS sull'insegnamento dello Sci</u> , ma l'articolo era già stato abrogato dal dlgs n° 112/98 . 	<p><u>10/2/2012</u></p>